COMUNE DI AIELLO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 60 Del 10/08/2022	**Oggetto: Istituzione della Centrale di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Conferma e approvazione dello schema di convenzione unitamente al regolamento per il funzionamento.**

L'anno duemilaventidue il giorno DIECI del mese di AGOSTO alle ore 08:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale .
All'appello risultano:

COMPONENTI	Presenti	Assenti
LUCA LEPORE	X	
OLGA TERRANOVA	X	
ROCCHETTA GIUSEPPE	X	

Accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, assume la Presidenza Luca LEPORE nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. Fedele Vena

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

CONFERMA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE UNITAMENTE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

PREMESSO CHE:

- la normativa introdotta dal D.L. n. 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021 (c.d. decreto SEMPLIFICAZIONE II), ha, di nuovo, variato il quadro di riferimento delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori;
- l'art. 51 della legge n. 108/2021, nell'introdurre modifiche e proroghe al D.L. n. 32/2019 (cosiddetto "sblocca cantieri"), e la legge di conversione n. 55/2019, determina tre regimi differenziati nella gestione delle procedure di affidamento:
  1. *un regime ordinario definito dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 2016;*
  2. *un regime derogatorio temporaneo regolato dagli articoli 1 e 2 del D.L. n. 76/2020 (c.d. decreto SEMPLIFICAZIONE I", conv. in legge n. 120/2020 (e aggiornato dal D.L. n. 77 del 2021), con limite di utilizzo sino al 30 giugno 2023;*
  3. *un regime speciale introdotto dallo stesso D.L. n. 77/2021, conv. nella legge n. 108/2021 ed applicabile solo per gli appalti che utilizzano le risorse PNRR, PNC o derivanti da altri Fondi Ue.*
- l'art. 52 del D.L. n. 77/2021 al comma 1, lett. a), determina un regime organizzativo differenziato per la gestione degli appalti da parte dei comuni non capoluogo. Il ricorso obbligatorio ai moduli aggregativi previsto dall'art. 37, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici (soggetti aggregatori, Unioni di comuni con funzioni di centrale di committenza, Centrali Uniche di Committenza costituite dagli stessi comuni, Stazione Unica Appaltante presso la Provincia o la Città metropolitana), che è sospeso sino al 30 giugno 2023, per gli appalti ordinari del Codice dei Contratti, viene reso operativo a far data dall'entrata in vigore del D.L. n. 77/2021 per gli appalti che utilizzano (in toto o in parte) le risorse del PNR e del PNC;
- il nuovo articolo 1 comma 1 lettera a) del D.L. n. 32/2019 convertito nella legge n. 55/2019, modificato dall'articolo 52, comma 1 lettera a), della L. 108/2021, testualmente recita: "*nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province*";
- in attesa di una disciplina ad hoc sulla qualificazione delle stazioni appaltanti:

- i comuni non capoluogo di provincia che devono acquisire lavori, servizi e forniture per procedure non inerenti opere finanziate con il PNRR ed il PNC hanno la sola facoltà (non l'obbligo) di ricorrere alle forme di aggregazione di cui all'art. 37, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici, atteso che fino al 30 giugno 2023, ed è stato sospeso l'obbligo di aggregazione. Rimangono comunque fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- i comuni non capoluogo di provincia che devono acquisire lavori, servizi e forniture per procedure inerenti opere finanziate con il PNRR ed il PNC hanno l'obbligo di ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'articolo 37, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici, nonché attraverso: soggetti aggregatori, Unioni di comuni con funzioni di centrale di

committenza, Centrali Uniche di Committenza costituite dagli stessi comuni, Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) presso la Provincia o la Città metropolitana);

RICHIAMATA la delibera di CC n° 10 del 30/05/2013 *"Istituzione della centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture: approvazione dello schema di convenzione unitamente al regolamento per il funzionamento"* con la quale si è ritenuto di costituire una Centrale di Committenza tra i comuni di Lago, Aiello Calabro, Grimaldi e Serra d'Aiello, ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. affinché operi secondo il modello della "*delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti*" e utilizzi professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali;

VISTO l'art. 37 "Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze" del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici);

CONSIDERATO opportuno, in un'ottica di continuità col passato e in previsione di una possibile nuova revisione della norma, procedere alla conferma della Centrale Unica di Committenza, nella forma di associazione consortile ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, tra i comuni su indicati, tenuto conto anche della natura eccezionale della sospensione temporanea dell'obbligo di ricorso all'istituto in argomento;

VISTA la nota n. 285 dell'11/2/2022 con la quale il Sindaco del Comune di San Pietro in Amantea ha chiesto l'aggregazione del comune alla Centrale Unica di Committenza stante l'impossibilità di cui sopra di procedere autonomamente all'acquisizione di forniture, servizi e lavori in riferimento alle procedure afferenti ad opere del PNRR e PNC;

VISTI lo schema di convenzione, composto da n. 18 articoli, e di regolamento per il funzionamento della centrale di committenza, nei testi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto procedere alla loro approvazione, per come opportunamente adeguati alle norme vigenti e alle esigenze organizzative sopravvenute rispetto a quelli già in essere;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dai Responsabili del servizi;

DELIBERA

1) di confermare l'istituzione della Centrale di Committenza tra i comuni di Lago, Aiello Calabro, Grimaldi e Serra d'Aiello, ai dell'art. 37 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., che opererà secondo il modello della "*delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti*" e utilizzerà professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali;

2) di accogliere la richiesta di aggregazione del Sindaco del Comune di San Pietro in Amantea alla Centrale Unica di Committenza che sarà pertanto composta tra i seguenti comuni: Lago, Aiello Calabro, Grimaldi, Serra d'Aiello e San Pietro in Amantea;

3) di approvare il nuovo schema di convenzione per l'istituzione di un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, composto da n. 18 articoli, unitamente al regolamento per il suo funzionamento, composto da n. 14 articoli, nei testi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

4) Di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante, alla sottoscrizione e ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali, alla convenzione testé approvata che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto, nel rispetto dei principi del presente atto e di quelli statali e regionali di riferimento;

5) Di precisare che la Centrale di Committenza già costituita ha continuato ad operare in attuazione dei preesistenti rapporti convenzionali e regolamentari, seppur in via di fatto, anche oltre il termine di scadenza naturale, onde garantire la realizzazione degli interventi già programmati dai singoli enti;

6) Di ratificare e salvaguardare, nelle more della stipula della nuova convenzione, gli effetti dell'operato della Cuc successivo alla scadenza dei rapporti convenzionali in essere;

7) Di precisare altresì che, per quanto riguarda il personale in convenzione, anche per l'attività svolta in via di fatto oltre il termine di scadenza naturale della convenzione precedente, verranno applicate in via regolamentare le disposizioni di cui all'art. 10 della nuova convenzione.

8) di sottoporre, per quanto occorre, il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

PARERI AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267/00.

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTARIVO CONTABILE.

AREA FINANZIARIO- AMMINISTRATIVA : Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00.

IL RESPONSABILE AREA

Rag. Anna GUZZO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

AREA TECNICA : Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00.

IL RESPONSABILE AREA

Geom. Massimo CUGLIETTA

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Fedele VENA

IL SINDACO
Luca LEPORE

Visti glia atti d'Ufficio attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi resterà fino al _____ per quindi giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U.E.L. (N° Registro Pubblicazioni)

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata trasmessa in copia ai sigg. capigruppo consiliari (art.125 comma 1 del T.U.E.L. con nota prot. 3207 in data 22/08/22

IL RESPONSABILE

LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA

Essendo decorsi dieci giorni dalla dat di inizio della pubblicazione all'albo, senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 127 comma 1 T.U.E.L.)

x Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE